

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. ⁽¹⁾
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo pluriennale ⁽²⁾ o su qualsiasi area pubblica, salvo quanto previsto nell'art. 31 comma 2 del presente regolamento, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione pluriennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune nel quale viene avviata l'attività. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - Autorizzazione a partecipare alle fiere: l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. ⁽³⁾
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge vigenti per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3, del DLgs 114.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana dallo stesso operatore, la stessa costituisce un unico ramo d'azienda e viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (LR10, art. 7, comma 4).

¹ Il contenuto della DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 1, è sostituito dalla normativa sopraggiunta

² Si veda la DGR 986/2013, nella quale si dà atto che hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni regionali incompatibili con le predette disposizioni, quali la previsione della durata decennale delle autorizzazioni e concessioni su posteggio ed il rinnovo automatico delle stesse alla scadenza ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale.

³ DGR 1902 – Parte III – Punto 9, comma 5:

7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata al permesso del proprietario o del gestore o comunque della competente autorità, i quali stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo degli spazi concessi. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, o su posteggio assegnato, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, l'assegnazione dello stesso ai produttori agricoli avviene con le medesime modalità previste per il rilascio delle concessioni agli operatori commerciali.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare il limite dei ricavi annui previsti per le ditte individuali e le società dal D.Lgs. 228/2001. ⁽⁴⁾

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano i procedimenti individuati dalla tabella A, sezione 2, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. ⁽⁵⁾
2. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su comunicazione di subentro del proprietario. Non è richiesta la reintestazione da parte del titolare che affitta l'azienda nel caso di passaggio diretto della gestione tra due affittuari.
3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica comunicazione. Il Comune prende atto, comunicandolo a tutti gli uffici ed enti interessati, della nuova titolarità dell'acquirente, che subentra nelle restanti annualità della concessione.

⁴ Si veda quanto disposto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001: "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998."

⁵ Si veda la tabella dell'Allegato A del d.lgs. 222/2016, punti 54, 57, 60 e 63 relativi ai casi di subingresso.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata e rinuncia.

1. La concessione di posteggio ha durata pluriennale, in base a quanto stabilito dal Comune con le procedure di assegnazione.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata al Comune e sottoscritta anche dal proprietario dell'azienda.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune, è irrevocabile e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 – Canone per l'occupazione del posteggio e fornitura servizi

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 27/12/2019 n. 160, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Il canone dovrà essere versato nei termini previsti dalla legge e regolamento in materia secondo le tariffe adottate. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia municipale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. L'utilizzo, da parte del titolare o utilizzatore del posteggio, di servizi quali la fornitura di energia elettrica e/o di acqua potabile è soggetto a preventiva domanda ed i relativi oneri sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
 - a) Nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
 - b) Nell'ambito di una fiera, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.
2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 34.

Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. La soppressione è sempre deliberata dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
2. Nei casi di cui per pubblico interesse si renda necessario procedere alla soppressione di un posteggio, il responsabile del servizio comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, sospendendo la concessione e precisando le specifiche del posteggio proposto per la riassegnazione in altro mercato o area comunale, in continuità della concessione in essere, il termine per l'operatore per presentare osservazioni e la circostanza che, in caso di mancato accordo tra le parti o di rifiuto dello stesso al trasferimento la concessione decade e si procederà alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
3. In caso di concessione affidata in gestione, la comunicazione, di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.
4. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento di oneri connessi all'attività

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa, per irregolarità contributiva, e dal successivo art. 34, la concessione è sospesa per omesso pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di suolo pubblico, e successivamente revocata nel caso in cui il titolare o l'affittuario della concessione non regolarizzi la propria posizione, dopo che l'ufficio o concessionario competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 34, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni almeno corrispondenti ad un foglio A4 e caratteri ben visibili, gli indumenti usati posti in vendita. Resta fermo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste per la commercializzazione di prodotti usati e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. I concessionari devono tenere il proprio mezzo all'interno dell'area del posteggio concesso, salvo deroga concessa su motivata richiesta dell'interessato. I mezzi non utilizzati all'interno dell'area di vendita del posteggio, dovranno essere parcheggiati, e tenuti chiusi durante lo svolgimento dell'attività di vendita, al di fuori dell'area di mercato, secondo le prescrizioni che l'Amministrazione comunale riterrà di dare ai fini della migliore gestione del mercato e della fruibilità degli spazi limitrofi.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 ⁽⁶⁾ centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario previsto per ciascun mercato e compatibilmente con le esigenze di accesso all'area, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata, salvo quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 220 centimetri ⁽⁷⁾ metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali prescrizioni o condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, fissate a tutela della sicurezza ed incolumità (*safety e security*) o dell'interesse generale, a salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale, o nel rispetto delle altre attività presenti nella zona.
10. Gli operatori del mercato sono autorizzati alla vendita utilizzando il fronte prospiciente il percorso pedonale principale di fruibilità dell'area di mercato. Ulteriori fronti di vendita potranno essere utilizzati solo nel rispetto dell'organizzazione generale dell'area di mercato, delle dimensioni del posteggio concesso, delle distanze dagli altri operatori e purché ciò sia compatibile con la

⁶ Indicare la misura, indicativamente non inferiore a 50 cm.

⁷ Indicare la misura, indicativamente ad una altezza minima di m.2,20.

sicurezza e con un'adeguata mobilità pedonale.

11. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il migliore decoro alla propria attività, curando la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e delle attrezzature, ed evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. In particolare è fatto obbligo di attuare i necessari accorgimenti (teli impermeabili, contenitori, ecc.) per impedire perdite di olii, combustibili o altro, sia dai veicoli utilizzati che derivanti dall'attività, le quali possono costituire pericolo o danneggiare la pavimentazione del suolo occupato.
13. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio e, per quanto compatibili e applicabili, all'attività svolta in forma itinerante.

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari. Mercati festivi.

1. Per i mercati, i posteggi isolati, le fiere e l'attività svolta in forma itinerante, con o senza somministrazione, il Sindaco, in conformità ai principi di indirizzo richiamati nell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, può provvedere a fissare con apposita ordinanza gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita. ⁽⁸⁾
2. In assenza dell'ordinanza di cui al precedente comma, gli orari di svolgimento dell'attività sono quelli indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
3. Il mercato concomitante con una giornata festiva può essere effettuato regolarmente, anticipato o posticipato a condizione che gli operatori commerciali concessionari e le loro associazioni di categoria, almeno 30 giorni prima, presentino domanda di regolare effettuazione, di anticipo o di posticipo, purché la stessa venga sottoscritta da almeno la metà più uno dei titolari di posteggio dal mercato.
4. Ai mercati straordinari, di cui all'art. 26, e ai mercati festivi partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, gli operatori precari che si presentano alla spunta.
5. Il Comune, se lo ritiene opportuno, rileva preventivamente mediante idonea sottoscrizione, eseguita direttamente o tramite associazioni di categoria, gli operatori assegnatari che intendono partecipare al mercato straordinario o festivo, stabilendo, se del caso, una riduzione dell'area di mercato. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia alla partecipazione. Gli operatori che hanno dato la propria adesione alla sottoscrizione sono tenuti a partecipare e, qualora non si presentino il giorno del mercato straordinario o festivo, vengono sanzionati ai sensi del successivo art. 34 comma 3.
6. Nel caso in cui il numero di operatori intenzionato a partecipare sia inferiore alla metà dei titolari di concessione, il Comune valuta a propria discrezione l'eventuale sospensione del mercato straordinario o nella giornata festiva.
7. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda o ordinanza se non per gravi avversità atmosferiche o cause di forza maggiore o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a

⁸Si veda sul tema la RISOLUZIONE MISE 3064/2016 ---- *l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo, ha evidenziato che, ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere adottate ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.*

facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CE 852/2004) i commi successivi costituiscono linee guida per il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Per l'aspetto sanzionatorio di applica il DLgs 193/2007.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri, per quanto compatibili, anche per l'attività svolta in forma itinerante.
3. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati nel reg. CE 852/2004 e nell'articolo 3 dell'Ord.Min.Sal.2002.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal D.Lgs. 193/2007, dal reg. CE 852/2004, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'Ord.Min.Sal.2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di ⁽⁹⁾:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;

⁹ OMS2002 – art. 5 – comma 3.

- f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 ⁽¹⁰⁾.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate dal reg.CE 852/2004 e all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114 ⁽¹¹⁾.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice ⁽¹²⁾.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile ⁽¹³⁾.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dal reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. 193/2007.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata a notifica all'autorità sanitaria, presentando idonea segnalazione certificata tramite il SUAP competente.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 ⁽¹⁴⁾ dell' OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

¹⁰ OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

¹¹ OMS2002 – art. 6 – comma 2.

¹² OMS2002 – art. 6 – comma 3.

¹³ OMS2002 – art. 6 – comma 4.

¹⁴ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero.

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche restano fermi gli obblighi previsti dall'attività di autocontrollo.
17. Per la vendita di animali da cortile, si applicano le disposizioni di cui al titolo I del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dell'art. 11 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 14 – Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi

1. Gli operatori dotati di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) dotati di bombole, devono rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione.
4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3, deve essere in possesso dell'attestazione di conformità dell'impianto, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto installato alle norme previste in materia. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.
5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità, nonché le attestazioni delle relative manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
6. Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza, nonché dagli operatori precari nei posteggi eventualmente individuati dal Comune.

CAPO IV – MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 15 - Piano dei mercati/fiere

1. I mercati/fiere e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato/fiera o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato/fiera o posteggio isolato indicanti:

Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'ideoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato/fiera o posteggio isolato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria, ed i dati del mercato e a farli ratificare dal Consiglio comunale.
 4. Per ciascun mercato/fiera o posteggio isolato è predisposta planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
 5. Le schede dei mercati e dei posteggi isolati e il presente regolamento sono resi disponibili sul sito comunale.
 6. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio comunale competente, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 16 - Funzionamento del mercato/fiera

1. Il mercato/fiera è gestito/a dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato/fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento ad associazioni di categoria e consorzi di operatori sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
4. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione pluriennale deve produrre al comune, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli eventuali oneri di partecipazione o, in ogni caso, comunicazione attestante la propria volontà di partecipazione.

Art. 17 – Assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera, è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati/fiere già istituiti.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione pluriennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare domanda al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito comunale.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Nei mercati superiori a cento posteggi, il limite dei posteggi è elevato a tre, per ogni settore merceologico. ⁽¹⁵⁾ L'eventuale assenso all'utilizzo in forma congiunta di due o più posteggi contigui da parte di un operatore non rileva ai fini del numero di posteggi attribuibili, salvo che l'unificazione non venga formalizzata nel piano con la costituzione di un unico ramo d'azienda formato dal nuovo posteggio con dimensioni sommate.

Art. 18 - Trasferimento dei mercati/fiere

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di un posteggio con dimensioni e caratteristiche il più possibile simile a quello precedente. Qualora il trasferimento non riguardi l'intero mercato ma nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
2. Nel caso in cui il trasferimento comporti la soppressione di uno o più posteggi, i posteggi soppressi dovranno essere collocati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
3. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 24. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
5. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 19 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, su richiesta motivata (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...), autorizza l'ampliamento di un posteggio a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. In caso di rilascio dell'autorizzazione provvederà anche ad aggiornare la planimetria ed i dati del mercato e a farli ratificare dal Consiglio comunale in sede di aggiornamento del Piano Comunale del mercato.

Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato/fiera, usufruendo contestualmente della concessione pluriennale della relativa area di posteggio,

¹⁵ DGR 986/2013 (punto 7) - Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di oligopolio (...) un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento.

Si dà pertanto atto che cessano di trovare applicazione le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quanto sopra evidenziato e stabilito dall'Intesa (...) sia per i mercati che per le fiere.

l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato/fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio pubblica idoneo avviso nel sito comunale contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini e modalità di presentazione della domanda.
3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migliorata viene concessa seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il responsabile del servizio può invitare gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorata.
6. Non si procede alla procedura di migliorata nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione ai sensi del precedente art. 8 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 21 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, di cui all'art. 1, comma 3, secondo la rispettiva "graduatoria precari", distinta per settore merceologico qualora nel mercato/fiera siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art. 24.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori "precari" dovranno dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione di tipo A o B, di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed

essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

7. **Per i mercati:**

Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi della ditta;
- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte);
- nel caso di autorizzazione relativa ad entrambi i settori, l'indicazione del settore merceologico, alimentare - non alimentare, per il quale intende partecipare alla spunta. Non è possibile partecipare alla spunta per entrambi i settori merceologici con la medesima autorizzazione.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'assegnazione complessiva del numero massimo di posteggi assegnabili a ciascun operatore per ciascun settore e mercato. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

8. **Per le fiere:**

Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all'ufficio comunale competente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda contenente i medesimi dati indicati al comma precedente.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse.

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato/ fiera, in conformità ai limiti minimi fissati dalla normativa regionale⁽¹⁶⁾.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati

¹⁶ Per la quota di posteggi da riservare ai produttori agricoli si veda l'art. 3 della L.R. 7/2008.

“Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi.

1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale.”.

1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute.”

ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 21.

3. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
4. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata pluriennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni.
5. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
6. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 23 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa apposita comunicazione di partecipazione attestando l'avvenuta presentazione al Comune competente della comunicazione di inizio attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato/fiera;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 24 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze

1. I competenti uffici del comune, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie secondo i seguenti criteri:
2. **“Graduatoria assegnatari”** di posteggio nei mercati/fiere: La graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera ⁽¹⁷⁾;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. **“Graduatoria precari”**:
 - a) **nei mercati**: La graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell'emanazione della DGR633 (pubblicata sul BUR n. 38 del 15.04.2003) restano valide le presenze registrate a termini della normativa previgente;

¹⁷ DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 3 .

“ ... anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.”

- b) **nelle fiere** ⁽¹⁸⁾: La graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro almeno 60 giorni prima del suo inizio redatta secondo i seguenti criteri:
1. maggiore numero di presenze maturate nella fiera sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle "definizioni" alla lettera J);
 2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 5. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
 6. L'addetto al controllo nel mercato/fiera annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri.
 7. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio competente, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, anche dando applicazione alle direttive ministeriali in materia di "safety" e "security", per quanto applicabili. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 26 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale, su iniziativa del Comune o su proposta presentata per iscritto dagli operatori del mercato o dalle loro Associazioni, almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti.
2. Ai mercati straordinari si applicano le procedure e le disposizioni contenute nell'art. 12.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria assegnatari e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

¹⁸ DGR2113, punto 9, comma 7, lettera b): la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione, previa idonea procedura ad evidenza pubblica qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti.
3. In relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'evento il Comune può definire procedure semplificate per l'utilizzo della SCIA in luogo dell'autorizzazione da parte degli operatori non già in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
4. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea, fermo restando la necessità della concessione del suolo pubblico utilizzato.

Art. 28 - Criteri per la definizione e l'assegnazione dei posteggi

1. La localizzazione, le caratteristiche - sia dimensionali che tipologiche - delle aree e dei posteggi, la necessità o meno da parte dei partecipanti di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa nonché le specializzazioni merceologiche ammesse, sono definite dall'Amministrazione Comunale in accordo con gli organizzatori delle varie manifestazioni, in base alla predisposizione di un progetto, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 29, comma 2 e, qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti, previa procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'area e/o di organizzazione dell'evento.
2. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata di ciascuna manifestazione, compresi i tempi strettamente necessari ad effettuare l'installazione e lo smontaggio delle eventuali attrezzature.
3. L'operatore assegnatario in base a graduatoria che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente; qualora l'assegnatario non possa partecipare alla manifestazione per impedimenti comprovati ed il suo posteggio venga assegnato ad altro operatore, l'assegnatario avrà diritto al rimborso del canone per l'occupazione eventualmente versato e la giornata viene comunque considerata ai fini del conteggio delle presenze.
4. Nell'ambito delle aree pubbliche concesse agli organizzatori di fiere e manifestazioni, per le manifestazioni svolte in conformità al successivo art. 29 e dove è espressamente prevista la presenza di operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, non viene rilasciata concessione temporanea e l'assegnazione dei posteggi può avvenire a cura degli organizzatori della manifestazione, purché siano garantite condizioni di partecipazione aperte ed eque, senza porre condizioni discriminatorie, né richiedendo differenti prestazioni ad analoghi operatori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e per quanto compatibili, all'attività svolta all'interno di aree interessate da manifestazioni temporanee si applicano le norme generali previste dai precedenti capi II e III.

Art. 29 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di commercio/somministrazione su suolo pubblico o la presentazione della SCIA avviene in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro

complesso oppure di attività commerciali di merceologie specifiche, in occasione di festività, fiere mercato e sagre, e nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.

2. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per le iniziative di cui al comma 1 la predisposizione di specifici progetti nei quali devono essere evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) le merceologie interessate;
 - c) la localizzazione e lo spazio richiesto;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
 - e) il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - f) l'elenco degli operatori per i quali si chiede l'ammissione alla manifestazione;
 - g) le domande di autorizzazione temporanea degli operatori di cui all'elenco del punto precedente.
3. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale all'accettazione del progetto.
4. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee ad una stessa ditta per lo stesso periodo ed evento.
5. E' consentito il rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione del Natale, per la vendita di addobbi o alberi natalizi, o del Carnevale, per la vendita di dolciumi o prodotti carnevaleschi.
6. In tutti gli altri casi, diversi da quanto previsto dai precedenti commi, per l'attività di commercio su area pubblica si applica quanto disposto relativamente alle soste per il commercio in forma itinerante al capo VI.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 30 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del DLgs114, è di competenza del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata idonea istanza al Comune, tramite il SUAP, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale e i requisiti specifici professionali previsti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Nei casi di irregolarità o incompletezza, il Comune ne dà comunicazione al richiedente, tramite SUAP, indicandone le cause. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
3. Lo stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso, che deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o al Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
4. Il titolare di autorizzazione comunica il cambiamento di residenza al comune che ha autorizzato

l'attività e che mantiene la competenza. ⁽¹⁹⁾

Art. 31 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdotta dalla legislazione vigente o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
2. Il Comune ha facoltà di individuare le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, eventualmente approntando anche una planimetria del territorio comunale. L'attività in forma itinerante non può in ogni caso svolgersi:
 - a) nelle aree poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a m. 300 (trecento) dall'area nella quale è in corso di svolgimento l'attività di vendita su posteggio nel mercato, in un posteggio isolato o nei mercati riservati ai produttori agricoli;
 - b) nelle aree poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a m. 300 dall'area nella quale sono in corso di svolgimento manifestazioni temporanee, quali concerti, spettacoli, sagre e simili.
Ai fini della determinazione della distanza, per area della manifestazione si intende il perimetro interessato dalla stessa, comprese strade ad essa riservate, anche temporaneamente, ogni area riservata al passaggio o allo stazionamento del pubblico, nonché aree adibite a parcheggio riservato alla manifestazione.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione in originale.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
5. Per quanto compatibili, all'attività svolta in forma itinerante si applicano gli obblighi, i divieti e le prescrizioni previste dagli articoli 10 e 11.

Art. 32 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri ⁽²⁰⁾ e

¹⁹ Il soggetto comunica il cambiamento della residenza al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, che mantiene la competenza: "Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate ... è venuto meno l'obbligo di prendere in carico l'autorizzazione dal nuovo Comune di residenza previsto dal comma 6 dell'art. 3 della parte II della DGR 2113/2015" (nota Regione Veneto prot. 335353 del 19.7.2012)

²⁰ LR10 – Art 4 – comma 3. Si veda a proposito:
RISOLUZIONE MISE 74808 del 6 maggio 2013:

"per quanto concerne la richiesta di parere sui limiti all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante stabiliti dal regolamento comunale in linea con la legge regionale (...) non si può che ribadire che l'attività in discorso non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza. Stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite però non risulta in linea con i principi in precedenza richiamati (di liberalizzazione) salvo che non si tratti solo di indicazioni di massima ed esemplificative ai fini dell'individuazione di modalità elusive del divieto di ingiustificato stazionamento in assenza di richieste dell'utenza."

RISOLUZIONE MISE 20439 del 6 febbraio 2014 (o anche Ris. 147133/2015)

(...) l'occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti ⁽²¹⁾.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti per gli operatori commerciali, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 34 – Revoca e sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 ⁽²²⁾⁽²³⁾, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce ⁽²⁴⁾.

1bis. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce ⁽²⁵⁾) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della LR10/01 (commercio su aree espressamente vietate dal

(...) la permanenza di un soggetto in possesso dell'autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell'occupazione fissa del medesimo suolo configura l'esercizio di un'attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ...

la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica infatti non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

²¹ LR10 – Art 4 – comma 4.

²² DLgs114 – art. 28 – commi 9 e 10.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

²³ DGR2113 – Parte II – Punto 3. comma 13 :

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

²⁴ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

²⁵ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

Comune – commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti)
(²⁶)

2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 31 (²⁷) del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (²⁸).
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 11 e 32 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (²⁹).
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (³⁰). Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore (³¹) (³²):
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere

²⁶ LR10 – art. 5, comma 3bis (aggiunto dall'art. 16, comma 2, LR 25.2.2005 n. 7)

²⁷ DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 2.

2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

²⁸ _____

Trasposizione nel regolamento del DLgs114 – art. 29, comma 2 e art. 22, comma 3 (DGR 2113/05).

²⁹ Legge 16.01.2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20.01.2003 – Suppl.Ordinario n. 5)
– Art. 16 “Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali”.

1. Dopo l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: “Art. 7-bis.”

³⁰ DLgs114 – art. 29 – comma 3.

³¹ DLgs114 – art. 29 – comma 4 come integrato dalla LR10 – art. 5 – comma 1.

³² DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 11 :

“11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

- giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; ⁽³³⁾⁽³⁴⁾
- c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ⁽³⁵⁾
 - d) non sia più in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività
7. In caso di revoca di autorizzazione affidata in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 35 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, come modificata con successive Leggi Regionali 3 ottobre 2003 n. 19, 25 febbraio 2005 n. 7, L.R. 25 luglio 2008, n. 7 (e s.m.i. L.R. 11/2014, L.R. 14 maggio 2013, n. 8, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 222 (all. tabella A, sez. 2), alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2113 del 2 agosto 2005, D.G.R. 5 luglio 2012, n. 1010 D.G.R. 23 dicembre 2016, n. 2186, e D.G.R. 23 giugno 2017, n. 916 e art. 1 comma 686 della L. 30.12.2018, n. 145.

Art. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

³³ DGR2113 –Parte II – Punto 2, comma 20

“... nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.”

³⁴ DGR2113 – Parte II – Punto 5, comma 2

“..... Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.”

³⁵ LR10 – art. 5, comma 1, lettera b-bis (aggiunta dall'art. 20 LR 3.10.2003 n. 19)